

## **GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULL'UNA TANTUM DI 200 EURO**

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, il messaggio n. 2559 in pari data e il messaggio n. 2580 del 27 giugno, l'INPS ha fornito gli ultimi chiarimenti sull'indennità *una tantum* di 200 euro che dovrà essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti, di norma, con il cedolino di luglio 2022<sup>1</sup>.

Nel seguente articolo verranno esaminate le principali novità introdotte, focalizzando l'attenzione sull'indennità per i lavoratori dipendenti, sui lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative e sui lavoratori domestici.

### **LE PREMESSE**

Come già noto, gli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedono il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l'articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica<sup>2</sup>, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici o Reddito di Cittadinanza, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per almeno una mensilità.

### **LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI**

Come più volte ricordato, sono destinatari dell'indennità i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Quest'ultima disposizione ha riconosciuto a determinati lavoratori dipendenti un esonero dai contributi a carico del lavoratore pari a 0,8 punti percentuali. Secondo le indicazioni già fornite dall'INPS nella circolare 43/2022, la disposizione è rivolta a tutti i rapporti di lavoro dipendente (anche part-time, a tempo determinato, apprendisti, soci di cooperativa con rapporto di lavoro dipendente etc.), purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile, ossia a condizione che la retribuzione imponibile<sup>3</sup>, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Posto che il diritto all'esonero vale per tutto il 2022, relativamente ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022, la norma (art. 31, primo comma e circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73) pone un'ulteriore condizione: l'*una tantum* spetta solo ai lavoratori che hanno beneficiato<sup>4</sup> dell'esonero medesimo per almeno una mensilità compresa nel periodo 1°

---

1 Ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, con la retribuzione del mese di giugno 2022 (corrisposta a luglio 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.

2 Previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18.

3 Imponibile a fini previdenziali.

4 Da intendersi come "aver diritto alla fruizione dell'esonero": ad esempio, se un lavoratore non ha fruito dell'esonero in uno dei 6 mesi del periodo di riferimento per errori compiuti dal datore di lavoro pur avendone diritto, si ritiene che abbia egualmente diritto alla indennità *una tantum*. Allo stesso modo avrà diritto alla indennità il lavoratore che si è visto riconosciuto, per i motivi più diversi, un esonero "cumulativo" solo nel mese di luglio, comprensivo degli esoneri maturati nel primo semestre dell'anno ovvero ad uno o più mesi facenti parte del primo semestre (dal 1° gennaio al 23 giugno 2022).

gennaio - 23 giugno 2022<sup>5</sup>. La circolare INPS n. 73 ha esteso il periodo di riferimento previsto inizialmente dalla norma "a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali"<sup>6</sup>.

L'estensione del periodo di riferimento comporta una forte criticità nell'individuazione dei lavoratori interessati. Probabilmente in sede di conversione in legge del decreto l'estensione del periodo sarà riferita a tutto il mese di giugno, essendo a dir poco improponibile una verifica dell'imponibile previdenziale limitata ai giorni dall'1 al 23 giugno 2022 ai fini del rispetto del limite dei 2.692,00 euro mensili. Al momento non è chiaro come dovranno essere trattati i dipendenti assunti dal 24 giugno.

La circolare INPS n. 73 ha precisato che la fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità.

Ulteriore requisito è stato introdotto dal messaggio INPS n. 2505 del 21 giugno 2022, il quale ha chiarito che "Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022": ne consegue, quindi, che **il lavoratore deve essere "in forza" a luglio 2022.**

La circolare INPS 73/2022 ha precisato che la condizione dell'essere "in forza" a luglio 2022, ai fini della erogazione della indennità da parte del datore di lavoro, deve essere osservata anche per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i quali pertanto, se in forza a luglio 2022 e in possesso degli altri requisiti, si vedranno erogata direttamente dal datore di lavoro l'indennità. Se tali soggetti non sono in forza a luglio 2022, ma comunque in possesso dei requisiti previsti, potranno accedere comunque all'indennità prevista dall'articolo 32, previa domanda.

## **QUALE RETRIBUZIONE**

La retribuzione con la quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro come indicato nel msg. INPS n. 2505/2022 "**è quella di competenza del mese di luglio 2022**" (la norma invece recita: "nella retribuzione erogata nel mese di luglio", sembrando privilegiare un criterio di cassa).

Nella maggioranza dei casi la retribuzione viene materialmente erogata, per motivazioni principalmente di carattere contabile e per comodità del datore di lavoro, nei primissimi giorni del mese successivo a quello di maturazione (ossia di competenza), anche conformemente alle previsioni dei C.C.N.L..L'Una Tantum sarà quindi liquidata, di norma, nei primi giorni di agosto. L'indennità deve essere corrisposta anche nel caso la retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati (ad esempio sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

## **LA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE**

L'indennità verrà erogata con la retribuzione relativa al **mese di luglio 2022** e sarà riconosciuta "in via automatica".

In realtà l'erogazione non è proprio "automatica" dal momento che il riconoscimento è subordinato ad una specifica dichiarazione del lavoratore.

---

<sup>5</sup> Precisazioni contenute nella circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73: il "periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare".

<sup>6</sup> In questo caso, un lavoratore che abbia beneficiato dell'esonero solo nel mese di maggio 2022 (ad esempio perché nei mesi da gennaio ad aprile ha superato il limite di retribuzione imponibile), ha diritto all'erogazione della una tantum.

Il messaggio INPS 24 giugno 2022, n. 2559, "al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro", ha rilasciato un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce, ad ogni modo, solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Per praticità, al seguente link potrete scaricare il documento in formato word, liberamente personalizzabile<sup>7</sup>.

[Fac-simile autocertificazione – allegato n. 1 al messaggio INPS n. 2559/2022.](#)

### **COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**

Anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa<sup>8</sup> possono, previa apposita domanda da presentare entro il 31 ottobre, beneficiare dell'*una tantum* di 200 €.

Queste le condizioni poste dall'art. 32 del decreto più volte menzionato:

- Devono essere titolari di contratti di collaborazione attivi al 18 maggio 2022;
- Non devono essere titolari al 18 maggio 2022 dei trattamenti pensionistici più volte richiamati;
- Devono essere iscritti alla Gestione separata;
- Non devono titolari di indennità DIS-COLL;
- Non devono essere iscritti, al 18 maggio 2022, ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- Non devono avere avuto nel 2021 redditi derivanti dai soli rapporti di co.co.co. superiori a euro 35.000.

### **LAVORATORI DOMESTICI**

Ai lavoratori domestici l'indennità di cui all'art. 32 del decreto-legge 50/2022 può spettare a precise condizioni. L'*una tantum*, nel loro caso, viene corrisposta previa domanda da presentare tramite i patronati o in via telematica dal 27 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

L'erogazione dell'indennità è prevista dal mese di luglio 2022 (INPS, msg. 2580/2022) a condizione che tali soggetti abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022)<sup>9</sup>.

Altro requisito è che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico ovvero di uno o più trattamenti pensionistici già richiamati dall'art. 32 del decreto 50/2022. Altra condizione, che manca nella norma ed è presente unicamente nella circolare n. 73/2022 è che i lavoratori domestici devono aver avuto nell'anno 2021 un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da

---

<sup>7</sup> Le aziende associate e clienti paghe del CENTRO API SERVIZI S.R.L. – SOCIETÀ BENEFIT possono continuare ad utilizzare l'autocertificazione già in loro possesso.

<sup>8</sup> Pare ragionevole affermare che, non potendo essere considerati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 11, art. 32, D.L.50/2022, gli amministratori (ed anche i consiglieri di amministrazione), non potranno beneficiare dell'indennità una tantum. Varie possono essere le considerazioni da fare: *in primis* l'assenza della stipula di un contratto co.co.co., l'assenza dell'invio del modello unilav, assenza di elementi che escludono qualsiasi forma di subordinazione e/o parasubordinazione.

<sup>9</sup> E per i quali, si presume alla stessa data, risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'INPS, al 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici. Inoltre non tutti i domestici hanno diritto alla indennità ma solo i lavoratori domestici "appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente".

imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

---

Per i soggetti tenuti alla presentazione della domanda, l'istanza si presenta all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto. La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. Con il messaggio INPS 2580 del 27 giugno 2022 l'Istituto previdenziale ha comunicato che, dallo stesso giorno, è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità una tantum. Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.